

ALIQUOTE IN CORSO PER L'ANNO 2009

- Abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8, A/9) ESENTE
- Cat. A/1, A/8, A/9 se abitazioni principali 4,50 per mille
 - Detrazione abitazione principale € 103,29
- Aliquota per tutti gli immobili (comprese le aree fabbricabili) 6,25 per mille

Il D.L. 93/2008 (in G.U. n. 124 del 28/05/2008) ha stabilito che:

Art. 1 – comma 1:

a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Art. 1 – comma 2:

per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e s.m.i., nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

- Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto, una per categoria catastale. A tal fine si intende pertinenza un garage o box o posto auto, una soffitta, una cantina, una tettoia (C/6 – C/2 – C/7).

Il versamento dell'imposta può essere effettuato:

- presso tutti gli uffici postali su conto corrente postale n. 13081112 intestato a: COMUNE DI COAZZE – SERVIZIO TESORERIA – ICI.
- Tramite Mod. F24.

TERMINI DI SCADENZA PAGAMENTI ANNO 2009

- **ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO**

Il versamento, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere effettuato entro il 16 giugno.

- **SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE**

La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o all'euro per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi.

AREE FABBRICABILI

Con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 31.12.2004 sono stati stabiliti i seguenti valori per le aree fabbricabili:

- area residenziale € 55,00 al mq.
- Area industriale, artigianale, direzionale e commerciale € 37,00 al mq.

DICHIARAZIONE ICI

A partire dal 1° gennaio 2008 è soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI per coloro che acquistano o vendono immobili, o a seguito di successione.

Coloro che nell'anno precedente hanno acquistato o venduto immobili, ovvero a seguito di atto di successione, non hanno più l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI.

In particolare la dichiarazione ICI non si presenta per i casi che richiedono la registrazione di atti relativi a diritti su immobili, la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione nei registri immobiliari. In questi casi, l'Agenzia del territorio, attraverso il sistema telematico di circolazione e fruizione dei dati catastali, consente al Comune di acquisire i dati necessari per accertare i soggetti passivi del tributo.

Resta l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI per i casi in cui:

- l'unità immobiliare non è più adibita ad abitazione principale o, viceversa, viene destinata ad abitazione principale dal contribuente;
- il coniuge superstite acquista per legge il diritto di abitazione sulla casa coniugale;
- l'immobile acquista o perde i requisiti per l'esenzione dall'ICI;
- l'immobile è dichiarato inagibile e di fatto inutilizzato, ovvero viene ripristinato l'utilizzo dello stesso;
- il terreno agricolo diviene area fabbricabile;
- varia il valore dell'area fabbricabile;
- varia il valore contabile del fabbricato classificato nel gruppo catastale D, senza rendita catastale, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- varia la rendita catastale o la categoria catastale o la classe a seguito di procedura DOCFA;
- l'immobile ha perso i requisiti di ruralità.

Si fa presente che i casi elencati sono indicativi di situazioni per le quali permane l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione ICI si presenta nell'anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata, compilando il modello predisposto dal Ministero delle finanze.